ATTRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE MAGISTRATURE ORDINARIA, AMMINISTRATIVE E MILITARE E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DI UN ASSEGNO INTEGRATIVO NETTO ED ESTENSIONE, ALLO STESSO PERSONALE, DELLE QUOTE COMPLEMENTARI DELL'INDENNITA' DI CAROVITA

Art. 5

All'onere di lire 2 miliardi e 170 milioni, derivante per l'esercizio finanziario 1954-55 dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio. A quello di lire un miliardo e 936 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo' occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 6 maggio 1955, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni al personale delle Magistrature ordinaria, amministrative e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennita' di carovita
Estremi	Legge 1 maggio 1955, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-al-personale-delle-magistrature-ordinaria-amministrative/art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it